



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata, il transito aeroportuale, il rilascio del visto agli stranieri e la procedura di accertamento in caso di soggiorno illegale o di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen.

Titolo dopo l'art. 68

Sezione 12a: Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale

Art. 68a–68d, prima del titolo della sezione 13

Art. 68a Informazioni sugli accertamenti

¹ L'autorità competente per gli accertamenti informa gli stranieri circa:

- a. lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356²;
- b. i risultati degli accertamenti;
- c. il loro diritto di presentare una domanda d'asilo;

¹ RS 142.204

² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. n.

- d. i loro diritti e i loro obblighi durante gli accertamenti, nello specifico l'obbligo di collaborare secondo la legge federale del 25 settembre 2020³ sulla protezione dei dati.

² Se opportuno informa gli stranieri circa:

- a. i requisiti per l'entrata e il soggiorno, nello specifico le condizioni d'entrata di cui al regolamento (UE) 2016/399⁴, qualora tali informazioni non siano già state fornite in precedenza;
- b. l'accesso all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l'articolo 60 LStrI.

³ L'informazione di cui ai capoversi 1 e 2 è fornita in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l'interessato comprende. Nel caso di stranieri minorenni, l'informazione è fornita secondo modalità a misura di minore e consone all'età, con il coinvolgimento di un genitore, di un familiare adulto o di una persona di fiducia.

⁴ La SEM mette a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti i documenti necessari allo scopo di garantire un'informazione uniforme.

Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamenti

Prima degli accertamenti gli stranieri sono assegnati a un centro della Confederazione secondo l'articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l'articolo 24d LAsi se:

- a. al momento del rintraccio sul territorio della Svizzera presentano una domanda d'asilo; oppure
- b. presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna presso un aeroporto svizzero e non viene svolta una procedura d'asilo all'aeroporto secondo l'articolo 22 LAsi.

Art. 68c Conclusione degli accertamenti

¹ Se non sono portate a termine entro le scadenze prescritte tutte le fasi degli accertamenti di cui agli articoli 9b capoverso 2 o 9c capoverso 2 LStrI, 21a capoverso 4 o 26 capoverso 1^{er} della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)⁵, gli accertamenti devono comunque essere conclusi.

² Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, l'autorità competente sottopone gli stranieri che non presentano una domanda d'asilo a una procedura di allontanamento secondo l'articolo 64 LStrI.

³ Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, gli stranieri che presentano una domanda d'asilo sono indirizzati a un centro della Confederazione secondo l'articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l'articolo 24d LAsi.

³ RS 235.1

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

⁵ RS 142.31

Art. 68d Modulo per gli accertamenti

¹ Al termine degli accertamenti l'autorità competente per gli stessi compila un modulo secondo l'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356⁶. Il modulo è messo a disposizione dalla SEM.

² L'interessato ottiene il modulo compilato o i risultati degli accertamenti in esso contenuti in forma cartacea o elettronica. Non sono comunicate informazioni sulla consultazione dei sistemi d'informazione ai fini del controllo di sicurezza.

³ L'interessato può far correggere le indicazioni errate oppure esigere che sul modulo sia apposta una nota corrispondente.

⁴ Al termine degli accertamenti, l'autorità competente inoltra il modulo compilato all'autorità competente in vista della procedura successiva.

Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza

Se l'interessato è stato registrato nel sistema d'informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026, si dà per acquisito che sia già stato sottoposto ad accertamenti.

Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione

Se lo straniero è oggetto di un procedimento penale o di una procedura di estradizione pendente si omettono gli accertamenti. Se durante gli accertamenti è avviato un procedimento penale o una procedura di estradizione nei confronti dell'interessato, si pone fine agli accertamenti. Il motivo della cessazione degli accertamenti è indicato nel modulo di cui all'articolo 68d.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GÜ L, 2024/1356, 22.5.2024.

